

# Comune di Cilavegna

PROVINCIA DI PAVIA

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.8/2016

# **OGGETTO:**

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - USCITA DEL COMUNE DI GAMBOLO' E APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE.

L'anno duemilasedici addì venticinque del mese di gennaio alle ore diciannove e minuti zero nella sala Consiliare, previo esaurimento delle formalità, con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito

### IL CONSIGLIO COMUNALE

nelle persone dei Sigg.ri:

Cognome e Nome	Presente
1. COLLI Giuseppe - Presidente	Sì
2. BATTAGIN Valerio - Consigliere	Sì
3. CANAZZA Cinzia - Consigliere	Sì
4. DAL MORO Diego - Consigliere	Sì
5. FALZONE Giovanna - Consigliere	Sì
6. MORO Anna - Consigliere	Sì
7. RONA Marco - Consigliere	Sì
8. TAGLIABUE Marco - Consigliere	Sì
9. UGAZIO Leonardo - Consigliere	Sì
10. FALZONI Filippo - Consigliere	Sì
11. TORQUATO Alessandra - Consigliere	Sì
12. TRUMELLINI Maria Cristina - Consigliere	Sì
13. UGAZIO Alan - Consigliere	Sì
Totale Pres	senti: 13
Totale Ass	senti: 0

Assiste alla adunanza il Segretario Comunale Signor Dott. Maurizio VISCO il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Giuseppe COLLI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Introduce il presente punto posto all'ordine del giorno il Sindaco-Presidente, il quale spiega l'uscita del Comune di Gambolò dalla convenzione in essere e l'ingresso di altri Comuni. Elenca i Comuni facenti parte della CUC (Centrale Unica di Committenza);

# **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATA** la propria Deliberazione n. 4 del 29.01.2015 con la quale si approvava l'istituzione della centrale unica di committenza per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture in convenzione tra i Comuni di Gambolò (Capo Convenzione), Cilavegna, Gravellona Lomellina, Sant'Angelo Lomellina, e Ceretto Lomellina;

**RICHIAMATA** la propria deliberazione n. 9 del 26.03.2015 con la quale si approvava l'ingresso del Comune di Cergnago;

VISTO che il Comune di Gambolò ha comunicato l'uscita dalla Convenzione;

**RITENUTO** di procedere allo scioglimento della Convenzione predetta ed all'approvazione di una nuova Convenzione tra i Comuni di Cilavegna (Capo Convenzione), Gravellona Lomellina, Sant'Angelo Lomellina, Ceretto Lomellina, Cergnago, Parona, Velezzo Lomellina e Castello d'Agogna;

**VISTO** il testo della Convenzione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale e ritenuto di approvarlo;

RICORDATO che il comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", così come sostituito dall'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 89 del 2014, testualmente recita "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento".

**VISTO** che il D.L. 90 /2014, a differenza del D.L. n. 66/2014 che non prevedeva alcuna eccezione, ha introdotto un'ipotesi derogatoria all'obbligo dettato dall'art. 33, comma 3-bis, del Codice per i Comuni non capoluogo di provincia, prevedendo la possibilità di procedere agli acquisti in via autonoma:

ai Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti ove gli acquisti di beni, servizi e lavori siano di valore inferiore a 40.000 euro.

VISTO l'art. 1, comma 501 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 («Legge di Stabilità 2016») ha modificato tale previsione, disponendo che la deroga all'obbligo di centralizzazione degli acquisti operi, per gli acquisti di importo inferiore a 40.000 euro, con riguardo a tutti i Comuni non capoluogo di provincia (quindi anche quelli con popolazione inferiore a 10.000 abitanti), fermi restando gli obblighi di ricorso ai mercati elettronici o ai soggetti aggregatori;

**VISTO** che, nel caso dell'art. 3 – comma 3 bis – del D.lgs. 163/2006, l'espressione relativa ai comuni che possono costituire un accordo consortile, richiama i consorzi tra enti

locali e che tale espressione "accordi consortili" si può riferire solo alle convenzioni previste dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;

**DATO ATTO** quindi che si intende stipulare una convenzione per l'istituzione di una CUC tra i Comuni di Cilavegna (capo convenzione), Gravellona, Sant'Angelo Lomellina, Ceretto Lomellina, Cergnago, Parona, Castello D'agogna e Velezzo Lomellina;

VISTA la bozza di convenzione redatta dagli uffici competenti;

VISTO in particolare l'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

**VISTI** i pareri dei funzionari responsabili, in relazione alle rispettive competenze, come da apposita dichiarazione allegata al presente provvedimento;

**CON VOTI** unanimi tutti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di Legge;

# DELIBERA

- 1. Di procedere, per le causali di premessa, allo scioglimento della Convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza (CUC), approvata con delibera di consiglio comunale n. 4 del 29.01.2015 e integrata con delibera di consiglio comunale n. 9 del 26.03.2015:
- 2. Di costituire, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 e per effetto dell'art. 9, comma 1, lettera d), della legge n. 89 del 2014, la Centrale Unica di Committenza tra i comuni di:
  - Cilavegna (capo convenzione), Gravellona Lomellina, Parona, Sant'Angelo Lomellina, Ceretto Lomellina, Cergnago, Castello d'Agogna e Velezzo Lomellina;
- 3. Di approvare la relativa bozza che si allega alla presente formandone atto integrante e sostanziale;

Si pone ai voti l'immediata eseguibilità del presente provvedimento,

### IL CONSIGLIO COMUNALE

CON VOTI unanimi tutti favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge;

# DELIBERA

- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs. 267/2000.

\* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Firmato Digitalmente Giuseppe COLLI IL SEGRETARIO COMUNALE Firmato Digitalmente Dott. Maurizio VISCO

# **COMUNE DI CILAVEGNA**

Provincia di Pavia

# PARERI

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:

# <u>CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (C.U.C.) - USCITA DEL COMUNE DI GAMBOLO'</u> <u>E APPROVAZIONE NUOVA CONVENZIONE.</u>

# PARERE PREVENTIVI

Ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo 267/00, così come modificato dal D.L. n. 174/2012, il sottoscritto esprime

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Firmato digitalmente BOLLATI CARMEN



# COMUNE DI CILAVEGNA

Provincia di PV

# PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

CONSIGLIO COMUNALE

ATTO N. 8 DEL 25/01/2016

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione sarà posta in pubblicazione all'Albo Pretorio il 18-feb-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 04-mar-2016.

Nello stesso giorno, 18-feb-2016, l'oggetto del presente verbale sarà comunicato ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Cilavegna, 18/02/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

firmato digitalmente Maurizio Gianlucio Visco



# COMUNE DI CILAVEGNA

PROVINCIA DI PV

# DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

## CONSIGLIO COMUNALE

# ATTO N. 8 DEL 25/01/2016

# DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data 28.02.2016 per decorrenza dei termini di cui al comma 3 dell'art. 134 D.Lgs. 267/00.

Cilavegna, lì 03/03/2016

Deliberazione adottata e dichiarata IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE nella seduta del 25-gen-2016 (art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 267/00)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato Digitalmente Maurizio Gianlucio Visco ISTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA PER L'ACQUISIZIONE DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CILAVEGNA, PARONA, GRAVELLONA LOMELLINA, CERETTO LOMELLINA, VELEZZO LOMELLINA, SANT'ANGELO LOMELLINA, CERGNAGO E CASTELLO D'AGOGNA.

L'anno duemilasedici	il giorno	del mese di	presso la sede del Comune di	

#### PREMESSO:

-che l'articolo 33 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, che al comma 3 bis prevede che "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.";

-che l'art. 30, comma 2, del D. Lgs. n. 267/2000 prevede che nella Convenzione gli enti aderenti debbano determinare:

- 1) i fini
- 2) la durata
- 3) le forme di collaborazione tra gli enti contraenti
- 4) i loro rapporti finanziari
- 5) gli obblighi e le garanzie reciproche.
- -che la presente Convenzione è stata predisposta dai Comuni aderenti al progetto in discorso e approvata con deliberazione consiliare dai singoli Comuni aderenti;

VISTI:

-l'art. 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006;

-l'art. 30 del D.Lgs n. 267/2000.

Tutto ciò premesso, e visto tra le parti,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### **ARTICOLO 1 - Premesse**

1. Le premesse di cui sopra e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente Convenzione.

### **ARTICOLO 2 - Oggetto**

1. Con la presente Convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, i Comuni di Cilavegna (Capo-Convenzione), Parona, Gravellona Lomellina, Ceretto Lomellina, Velezzo

Lomellina, Sant'Angelo Lomellina, Cergnago e Castello d'Agogna, convengono di costituire una Centrale di Committenza per la gestione associata e coordinata dei compiti e delle attività connessi ai servizi e alle funzioni amministrative comunali in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

- 2. Alla Centrale di Committenza spettano i compiti di:
- -organizzare il servizio per conto dei Comuni nel rispetto delle indicazioni programmatiche operative fornite dagli stessi;
- -gestire e organizzare il servizio con il personale dedicato alla gestione associata avvalendosi delle proprie strutture amministrative di supporto dei comuni interessati;
- -adottare gli atti e i provvedimenti anche organizzativi ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi del servizio stabiliti dai Comuni.

### **ARTICOLO 3 -Sede**

1. La sede della Centrale di Committenza per la gestione associata è stabilita presso il Comune capo convenzione individuato nel comune di Cilavegna.

#### **ARTICOLO 4 - Finalità**

1. La gestione associata dei compiti e delle attività relativi agli appalti di lavori pubblici e all'acquisizione di beni e servizi è finalizzata, in conformità agli obiettivi dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 163/2006, al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, al miglioramento del servizio sul territorio e alla valorizzazione della professionalità del personale coinvolto.

# ARTICOLO 5 - Ambito di applicazione

- 1. La gestione associata riguarda tutte le procedure di gara, compresi i cottimi fiduciari.
- 2. Restano invece esclusi dalla gestione associata i procedimenti di acquisizione di forniture e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.

#### **ARTICOLO 6 - Enti aderenti**

1. La presente Convenzione è aperta all'adesione dei Comuni interessati, previa approvazione della stessa da parte dei propri Consigli Comunali.

# ARTICOLO 7 - Competenze della Centrale di Committenza

- 1. Spettano alla Centrale di Committenza i seguenti compiti:
- a) collaborazione con i singoli Comuni aderenti alla corretta individuazione dei contenuti dello schema di contratto e del capitolato speciale, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza del lavoro, servizio o fornitura alle esigenze dell'Ente interessato;
- b) gestione operativa del procedimento di gara fino alla fase appena precedente la stipula del contratto;
- c) stesura della documentazione amministrativa degli atti di gara, incluso il bando di gara o l'avviso, il disciplinare di gara e la lettera di invito;
- d) cura degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici;

- e) verifica, in capo ai concorrenti, del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità tecnicoorganizzativa ed economico-finanziaria;
- f) nomina della commissione giudicatrice in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, nel rispetto delle indicazioni espresso dal Comune interessato.

## **ARTICOLO 8- Competenze dei Comuni**

1. Rimangono in capo ai Comuni aderenti sia la fase che precede l'avvio della procedura, compresa la determinazione a contrattare e l'eventuale individuazione dei soggetti da invitare, sia la fase relativa alla stipula del contratto.

### ARTICOLO 9 - Modalità di svolgimento

- 1. Al fine di consentire la programmazione delle attività da parte della gestione associata i Comuni aderenti alla Convenzione sono tenuti a comunicare alla Centrale di Committenza nei tempi concordati i fabbisogni di lavori/beni/servizi riferiti al rispettivo Ente.
- 2. I Comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio associato, oltre all'uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività. A tali fini la Centrale di Committenza, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni Ente, provvede allo studio e all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle diverse amministrazioni, all'adozione di procedure uniformi, allo studio e all'individuazione di modulistica uniforme in rapporto alle normative e procedure di riferimento per la gestione associata.
- 3. I provvedimenti adottati dalla Centrale di Committenza sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.
- 4. In linea generale, le procedure di gara si svolgeranno come di seguito:
- -la Centrale di Committenza si impegna, entro il termine dalla determina a contrattare, da concordare con i Comuni aderenti, ad attivare la procedura di gara;
- -completata la procedura di aggiudicazione, la Centrale di Committenza rimette copia integrale del fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune aderente, unitamente al verbale di aggiudicazione provvisoria, ai fini degli atti consequenziali;
- 5. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Convenzione gli aspetti organizzativi della gestione associata delle procedure di gara saranno fissati in un apposito regolamento/accordo attuativo della Convenzione che sarà oggetto di approvazione dei singoli comuni aderenti nel rispetto dei criteri di uniformità dei comportamenti, delle procedure e metodologie di svolgimento delle attività.

# ARTICOLO 10 - Modalità di funzionamento della CUC

1. La disciplina per il funzionamento della Centrale di Committenza sarà disposta con atti deliberativi della Giunta Comunale dei Comuni aderenti .

#### ARTICOLO 11 -Decorrenza e durata della Convenzione

- 1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.
- 2. La durata della presente Convenzione è stabilita in cinque anni dalla sottoscrizione della presente, rinnovabile alla scadenza.

#### **ARTICOLO 12 - Recesso**

E' possibile recedere dalla presente Convenzione mediante comunicazione da effettuarsi entro il 30/11 di ogni anno con effetto a partire dal 01/01 dell'anno successivo, fermi restando eventuali obblighi già assunti.

### **ARTICOLO 13 - Rapporti finanziari**

- 1. I costi della gestione associata delle procedure di gara sono a carico degli Enti aderenti con le modalità che verranno specificati negli atti deliberativi dei singoli comuni aderenti di cui al precedente art. 10.
- 2. In fase di prima applicazione del presente accordo s'intendono compensate le spese di funzionamento della CUC mediante collaborazione tra le risorse di personale degli Enti aderenti.

#### **ARTICOLO 14 - Risoluzioni di controversie**

Le eventuali controversie, afferenti l'interpretazione e l'esecuzione della presente convenzione, dovranno essere risolte primariamente in via amichevole.

In caso di insuccesso del tentativo di bonaria composizione, è competente il Foro di Pavia.

### ARTICOLO 15 -Disposizioni di rinvio

Letto, confermato e sottoscritto.

1. Per quanto non previsto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nelle materie oggetto della presente Convenzione.

, lì
Il Sindaco del Comune di Cilavegna
Il Sindaco del Comune di Parona
Il Sindaco del Comune di Gravellona Lomellina
Il Sindaco del Comune di Ceretto Lomallina
Il Sindaco del Comune di Velezzo Lomellina
Il Sindaco del Comune di Sant'Angelo Lomellina
Il Sindaco del Comune di Cergnago
Il Sindaco del Comune di Castello d'Agogna